



UNIONE DEI COMUNI
PARTE MONTIS

REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

Approvato con Deliberazione della Assemblea dell'Unione Parte Montis n. 7 del 22/05/2023

SOMMARIO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Articolo 1 - Oggetto
- Articolo 2 - Sistema dei controlli interni
- Articolo 3 - Soggetti del controllo
- Articolo 4 - Finalità dei controlli
- Articolo 5 - Regolamento di contabilità

TITOLO II - CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

- Articolo 6 - Controllo preventivo e successivo
- Articolo 7 - Controllo preventivo di regolarità amministrativa
- Articolo 8 - Controllo preventivo di regolarità contabile
- Articolo 9 - Responsabilità
- Articolo 10 - Garanzia di continuità del controllo preventivo di regolarità amministrativa
- Articolo 11 - Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile

TITOLO III - CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

- Articolo 12 - Direzione e coordinamento
- Articolo 13 - Ambito di applicazione
- Articolo 14 - Fasi del controllo
- Articolo 15 - Esito negativo

TITOLO IV - TRASPARENZA

- Articolo 16 - Comunicazioni sul sito istituzionale

TITOLO V - CONTROLLI SULLE PARTECIPATE

- Articolo 17 - Modalità di svolgimento del controllo societario e degli indirizzi
- Articolo 18 - Modalità di svolgimento del controllo di regolarità sulla gestione
- Articolo 19 - Gli strumenti del controllo sulle partecipate: il sistema informativo e la reportistica
- Articolo 20 - Sanzioni
- Articolo 21 - Soggetti responsabili del controllo
- Articolo 22 - Flussi informativi
- Articolo 23 - Modalità di svolgimento del controllo

TITOLO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

- Articolo 24 - Ambito di applicazione
- Articolo 25 - Obblighi a carico delle Società in controllo pubblico
- Articolo 26 - Obblighi a carico delle Società partecipate
- Articolo 27 - Obblighi a carico degli Enti di diritto privato in controllo pubblico diversi dalle società

Articolo 28- Obblighi a carico degli Enti di diritto privato partecipati diversi dalle società non controllati
Articolo 29 - Inadempimenti e sanzioni

TITOLO VII - CONTROLLI IN MATERIA DI PNRR

Articolo 30 - Ambito di applicazione
Articolo 31 - Soggetti Attuatori e oggetto dei controlli
Articolo 32 - Trasparenza in materia di progetti PNRR

TITOLO VIII - NORME FINALI

Articolo 33- Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dell'autonomia organizzativa riconosciuta agli enti locali, l'organizzazione, le metodologie e gli strumenti previsti dal sistema dei controlli interni del Unione dei Comuni Parte Montis.
2. La disciplina dei controlli è adottata in attuazione del disposto di cui al capo III, titolo VI, del D.Lgs. n.267/2000 (TUEL) e delle disposizioni contenute nel D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012, in deroga a quanto previsto dal D.Lgs. n.286/1999 ed in ossequio al principio di separazione tra funzioni di indirizzo e compiti gestionali, in proporzione alle risorse disponibili, ed al fine di garantire conformità, regolarità, correttezza, economicità, efficienza ed efficacia all'azione dell'Ente.
3. I controlli interni sono raccordati alle misure di prevenzione dell'illegalità e della corruzione di cui alla Legge n.190/2012.

Articolo 2 – Sistema dei controlli interni

1. Il sistema dei controlli interni si compone di: controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo di gestione, controllo strategico, controllo degli equilibri finanziari.
2. Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.
3. Dato atto che l'Unione ha popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, il presente regolamento non prevede il controllo strategico, il controllo di gestione e il controllo sulla qualità dei servizi erogati

Articolo 3 - Soggetti del controllo

1. Sono soggetti del Controllo Interno:
 - a. Il Segretario che può avvalersi di dipendenti di staff appositamente individuati;
 - b. I Responsabili dei Servizi;
 - c. Il Responsabile dei Servizi Finanziari;
 - d. Il Revisore dei Conti.
2. Le attribuzioni di ciascuno dei soggetti di cui al comma precedente sono definite dal presente regolamento, dallo Statuto dell'Ente e dalle altre norme in materia di controlli sugli enti locali.

Articolo 4 – Finalità dei controlli

1. Il controllo di regolarità amministrativa ha lo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il controllo di regolarità contabile è finalizzato a garantire la regolarità contabile degli atti attraverso gli strumenti del parere di regolarità contabile e del visto attestante la regolarità contabile e attraverso il controllo costante e concomitante degli equilibri generali di bilancio.
3. Il controllo di gestione ha lo scopo di verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare anche mediante tempestivi interventi correttivi il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impegnate e risultati.

4. Il controllo strategico ha lo scopo di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
5. Il controllo sugli equilibri finanziari ha lo scopo di garantire il costante monitoraggio degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa.

TITOLO II – CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Articolo 5 - Controllo preventivo e successivo

1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è sia preventivo che successivo.
2. Il controllo è preventivo quando si svolge nelle fasi di formazione dell'atto che vanno dall'iniziativa all'integrativa dell'efficacia che si conclude, di norma, con la pubblicazione.
3. Il controllo è successivo quando si svolge dopo che si è conclusa anche l'ultima parte dell'integrazione dell'efficacia, di norma, la pubblicazione.

Articolo 6 - Controllo preventivo di regolarità amministrativa

1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione della giunta o dell'assemblea, il responsabile competente per materia, avuto riguardo all'iniziativa o all'oggetto della proposta, esercita il controllo di regolarità amministrativa con il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 49 del T.U.E.L.
2. Su ogni proposta di deliberazione della Giunta o dell'assemblea che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato.
3. Il parere di regolarità tecnica è richiamato nel testo della deliberazione ed inserito nel contesto della delibera oppure al fondo o nel retro della stessa.
4. Per ogni altro atto amministrativo, il responsabile del servizio procedente esercita il controllo di regolarità amministrativa attraverso la sottoscrizione dello stesso, con la quale perfeziona il provvedimento.
5. Gli atti che comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria, corredati dei pareri di cui al comma 1, sono trasmessi al Responsabile dei Servizi Finanziari o suo delegato per l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art.153, comma 5 del Decreto Legislativo 267/2000.
6. Qualora il responsabile del servizio esprima parere negativo sulla regolarità tecnica dell'atto o provvedimento che deve sottoscrivere per competenza, ne espone adeguatamente le motivazioni nel parere stesso.

Articolo 7 - Controllo preventivo di regolarità contabile

1. Nella fase preventiva di formazione delle proposte di deliberazione di giunta e di assemblea, il responsabile del servizio finanziario esercita in controllo di regolarità contabile con il relativo parere previsto dall'articolo 49 del T.U.E.L. così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012.
2. Il parere di regolarità contabile è richiamato nel testo della deliberazione ed inserito nel contesto della delibera oppure al fondo o nel retro della stessa. Il responsabile del servizio finanziario valuta se la proposta di deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria-patrimoniale dell'Ente, e lo indica con un parere espresso di regolarità contabile favorevole, contrario o con la formula "l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente".
3. Qualora il responsabile del servizio esprima parere negativo sulla regolarità contabile dell'atto o provvedimento che deve sottoscrivere per competenza, ne espone adeguatamente le motivazioni nel parere stesso.
4. Nella formazione delle determinazioni e di ogni altro atto che comporti impegno contabile di spesa ai sensi degli articoli 151 comma 4 e 183 comma 9 del T.U.E.L., il responsabile del servizio finanziario esercita il controllo di regolarità contabile attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.
5. Il visto attestante la copertura finanziaria è inserito nel provvedimento al quale si riferisce con firma digitale apportata su separato documento.
6. Nel caso in cui il responsabile del servizio sia assente, il parere di regolarità tecnica o contabile, se possibile, è rilasciato da colui che è designato per sostituirlo.
7. Nel caso in cui il responsabile del servizio finanziario sia assente il visto attestante la copertura finanziaria, se possibile, è rilasciato da colui che è designato per sostituirlo.

Articolo 8 – Responsabilità

1. I soggetti di cui agli articoli precedenti rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.
2. Ove la giunta o dell'assemblea non intendano conformarsi ai pareri di regolarità tecnica o di regolarità contabile devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

Art. 9 - Garanzia di continuità del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile

1. In caso di assenza dei soggetti di cui ai precedenti articoli 6 e 7 i controlli preventivi di regolarità amministrativa e contabile sono effettuati dai soggetti a ciò designati nel regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. In caso di assenza anche dei soggetti di cui al comma precedente i prescritti controlli sono svolti dal segretario, in relazione alle sue competenze.

Articolo 10 - Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile

1. Il controllo successivo di regolarità amministrativa è esercitato mediante controllo a campione sulle determinazioni, sulle deliberazioni, sui contratti e sugli atti amministrativi.

2. Il controllo è effettuato, con cadenza semestrale, dal Segretario, eventualmente coadiuvato da dipendenti di staff appositamente individuati e verte sulla competenza dell'organo, sull'adeguatezza della motivazione e sulla regolarità delle procedure seguite.
3. Il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene estratto in modo casuale e riguarda il 5% degli atti per ciascun settore. Il Segretario può sempre disporre ulteriori controlli nel corso dell'esercizio, qualora ne ravvisi la necessità.
4. Il Segretario o suo collaboratore, descrive in una breve relazione i controlli effettuati ed il lavoro svolto. La relazione si conclude con un giudizio sugli atti amministrativi dell'ente.
5. Nel caso il Segretario esprima un giudizio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci dichiarazione di impossibilità ad esprimere un giudizio, deve motivare analiticamente la decisione ed indicare, se del caso, il metodo di correzione dell'atto o degli atti ritenuti viziati.
6. Il Responsabile del servizio finanziario procede a comunicare al Segretario con cadenza semestrale gli atti di impegno superiori a € 100.000,00.
7. Le risultanze del controllo sono trasmesse a cura del Segretario con apposito referto, entro dieci giorni dalla chiusura della verifica, ai Responsabili dei Servizi anche individualmente, al Revisore dei Conti, al Nucleo di Valutazione, affinché ne tenga conto in sede di giudizio sulle performance, e dell'assemblea tramite il suo Presidente.
8. Qualora il Segretario rilevi gravi irregolarità, tali da perfezionare fattispecie penalmente sanzionate, trasmette relazione al nucleo di valutazione per i procedimenti disciplinari, alla procura presso la sezione regionale della Corte dei Conti ed alla procura presso il tribunale.

TITOLO III – CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Articolo 11 – Direzione e coordinamento

1. Il responsabile del servizio finanziario dirige e coordina il controllo degli equilibri finanziari.
2. Il monitoraggio sul permanere degli equilibri finanziari è svolto costantemente dal responsabile del servizio finanziario. Con cadenza almeno trimestrale, il responsabile del servizio finanziario formalizza l'attività di controllo attraverso un verbale ed attesta il permanere degli equilibri.
3. Nell'esercizio del controllo sugli equilibri finanziari il responsabile del servizio finanziario rispetta i principi etici, nonché i principi contabili approvati dall'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli enti locali istituito presso il Ministero dell'Interno.
4. Vengono informati dell'attività di controllo anche gli organi politici e partecipano all'attività, qualora richiesti dal responsabile finanziario, i responsabili di servizio sotto la vigilanza dell'organo di revisione.

Articolo 12 – Ambito di applicazione

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione Italiana.
2. Il controllo degli equilibri finanziari si estende a tutti gli equilibri previsti dalla parte II del T.U.E.L.. In particolare, è volto a monitorare il permanere degli equilibri seguenti, sia della gestione di competenza che della gestione dei residui:
 - a) equilibrio tra entrate e spese complessive in relazione al PEG;

- b) equilibrio tra entrate afferenti ai titoli I, II e III e spese correnti aumentate delle spese relative alle quote di capitale di ammortamento dei debiti (Titoli I e III della spesa);
 - c) equilibrio tra entrate straordinarie, afferenti ai titoli IV e V, e spese in conto capitale (Titolo II);
 - d) equilibrio nella gestione delle spese per i servizi pe conto di terzi;
 - e) equilibrio tra entrata e destinazione vincolata e correlate spese;
 - f) equilibrio nella gestione di cassa, tra riscossioni e pagamenti;
3. Il controllo sugli equilibri finanziari comporta la valutazione degli effetti per il bilancio dell'ente in relazione all'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni.
 4. L'andamento della gestione dei residui attivi e passivi con la verifica circa la sussistenza del titolo giuridico del credito/debito.

Articolo 13 – Fasi del controllo

1. In occasione delle verifiche di cassa ordinarie svolte dall'organo di revisione con cadenza almeno trimestrale ai sensi dell'art 223 del T.U.E.L., il responsabile del servizio finanziario formalizza il controllo sugli equilibri finanziari.
2. Il responsabile del servizio finanziario descrive le attività svolte ed attesta il permanere degli equilibri finanziari in un breve verbale. Il verbale è asseverato dall'organo di revisione.
3. Il Segretario accerta che il controllo sugli equilibri finanziari sia svolto e formalizzato attraverso il verbale con la periodicità minima prevista dal comma 1.
4. Alla chiusura della verifica, il verbale asseverato dall'organo di revisione ed il resoconto della verifica di cassa, sono trasmessi ai Responsabili di Servizio ed alla Giunta affinché ne prendano atto.

Articolo 14 – Esito negativo

1. Qualora la gestione di competenza o dei residui, delle entrate o delle spese, evidenzi, il costituirsi di situazioni tali da pregiudicare gli equilibri finanziari il responsabile del servizio procede, senza indugio, alle segnalazioni obbligatorie normate dall'articolo 153 comma 6 del T.U.E.L..

TITOLO IV - TRASPARENZA

Articolo 15 – Comunicazioni sul sito istituzionale

1. Per quanto riguarda gli obblighi relativi al D.Lgs. 33/2013 si rimanda all'apposita sezione in materia di Prevenzione della Corruzione all'interno del PIAO.

TITOLO V – CONTROLLI SULLE PARTECIPATE

Articolo 16 – Modalità di svolgimento del controllo societario e degli indirizzi

1. Il controllo societario si esercita attraverso dell'assemblea, il Presidente e i rappresentanti dell'Unione nei consigli di amministrazione e nelle assemblee, il Comitato di Controllo come in precedenza individuato.
2. L'assemblea, nell'ambito delle competenze delineate dall'art. 42 del Tuel, definisce:
 - gli indirizzi da osservare da parte delle società partecipate e specificatamente gli indirizzi sulla base dei quali il Presidente o suo delegato deve agire in sede di assemblea delle società controllate di cui al presente capo sulle seguenti materie:
 - a) modifiche statutarie, operazioni di trasformazione, conferimento, fusione e scioglimento, aumenti o diminuzioni di capitale;
 - b) acquisizione e variazioni nelle partecipazioni della società, acquisizione di aziende e di rami d'azienda;
 - c) programma annuale e pluriennale sia della gestione ordinaria sia degli investimenti;
 - d) alienazione, compravendita e permuta di immobili, costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili;
 - e) assunzione mutui e/o forme diverse di indebitamento a medio/lungo termine, prestazioni di garanzia e fidejussioni.
 - gli indirizzi in materia di organizzazione e concessione dei servizi pubblici, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamenti di attività e servizi mediante convenzioni;
 - gli indirizzi per le nomine dei rappresentanti dell'Unione da parte del Presidente;
3. Il Presidente, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Unione:
 - partecipa direttamente o tramite suo delegato all'assemblea degli enti e delle società partecipate ed esprime il proprio voto sulla base degli indirizzi formulati dall'assemblea come precisato al punto precedente;
 - partecipa direttamente o tramite suo delegato alle riunioni delle assemblee di sindacato o dei comitati di coordinamento previsti dai patti di sindacato, patti parasociali o dalle convenzioni approvate dall'assemblea;
 - nomina o designa con proprio decreto i rappresentanti dell'ente negli organi sociali; nell'esercizio di tali poteri il Presidente si attiene agli indirizzi dell'assemblea, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera m) del TUEL.
4. I rappresentanti dell'amministrazione presso gli enti partecipati vigilano sull'attuazione degli indirizzi e sulla realizzazione degli obiettivi gestionali a cui devono tendere le società e riferiscono in merito ad eventuali scostamenti affinché l'Amministrazione possa assumere le

- necessarie azioni correttive. Il mancato rispetto degli indirizzi e delle disposizioni dell'Amministrazione è motivo di revoca per giusta causa del rappresentante.
5. Lo stato di avanzamento degli indirizzi e degli obiettivi gestionali, viene monitorato dai singoli Responsabili dei Servizi per competenza.

Articolo 17 – Modalità di svolgimento del controllo di regolarità sulla gestione

1. Le società devono ispirarsi ai principi di legalità, efficienza, economicità, e devono adeguare i rispettivi regolamenti in materia di organizzazione, acquisti, personale, incarichi, affidamenti di lavori nel rispetto dei principi e dei vincoli individuati dalla normativa vigente.
2. Il controllo di regolarità sulla gestione si esercita in materia di personale, incarichi, acquisti di beni e servizi, disposizioni in merito alla composizione e ai compensi degli organi di amministrazione, parità di accesso, anticorruzione e trasparenza mediante apposita reportistica.
3. Le società controllate trasmettono i verbali di assemblea e ogni altro documento che abbia rilevanza nella gestione, all'ufficio segreteria.

Articolo 18 – Gli strumenti del controllo sulle partecipate: il sistema informativo e la reportistica

1. Per le attività di monitoraggio e controllo periodico sull'andamento delle società, al fine di garantire idoneo supporto alla governance, l'Amministrazione organizza un idoneo sistema informativo, costituito da una banca dati. Il sistema è alimentato dalle informazioni provenienti dalla reportistica periodica inviata dalle società, dai dati necessari alla predisposizione del bilancio consolidato previsto per le amministrazioni ai sensi del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e da qualsiasi altra informazione ritenuta utile ai fini dell'esercizio del controllo.

Articolo 19 – Sanzioni

1. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente capo, nonché l'inosservanza degli indirizzi e delle direttive espresse dall'Unione, costituiscono giusta causa di revoca degli amministratori delle società controllate, ai sensi dell'articolo 2383 del Codice Civile.

Articolo 20 – Soggetti responsabili del controllo

1. Il controllo sugli enti partecipati è svolto dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Articolo 21 – Flussi informativi

1. La documentazione necessaria a realizzare il controllo sugli enti non societari è costituita da:
 - schema di bilancio di previsione (documento strettamente contabile);
 - schema di relazione allegata al bilancio di previsione;
 - bilancio consuntivo, in coerenza con la relazione allegata al preventivo, con dettaglio dell'attività svolta e stati di avanzamento annuali.

2. Gli enti partecipati trasmettono inoltre le proposte di variazione di statuto, le nomine e i compensi, le cessazioni dalle cariche, i verbali di assemblea, i verbali di consiglio e ogni altro documento che abbia rilevanza nella gestione, oltre che al servizio referente, anche all'ufficio partecipate.

Articolo 22 – Modalità di svolgimento del controllo

1. Qualora, nei limiti previsti dalla vigente normativa, la convenzione preveda a carico dell'amministrazione un contributo di funzionamento, il controllo si esercita tramite:
 - la verifica della coerenza dell'attività dell'Ente rispetto alle finalità statutarie;
 - la verifica della coerenza fra azione dell'Ente e indirizzi dell'amministrazione;
 - la verifica dei benefici sul territorio, tramite indicatori di impatto;
2. Qualora, nei limiti previsti dalla vigente normativa, la convenzione preveda un corrispettivo a fronte del quale vi è l'affidamento di un servizio, il controllo è finalizzato alla verifica dell'equilibrio economico del contratto e alla verifica della qualità del servizio erogato.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Art. 23 - Ambito di applicazione

1. La medesima disciplina prevista per l'Unione dei Comuni Parte Montis in materia di anticorruzione e trasparenza, così come previsto dalla relativa normativa, si applica anche:
 - a) agli enti di diritto pubblico, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dall'ente e i cui amministratori siano nominati o designati dall'ente;
 - b) limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Unione o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte dell'Unione, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti all'ente, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.
2. Alle società partecipate dall'Unione, in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190 s.m.i.

Art. 24 – Obblighi a carico delle Società in controllo pubblico

1. Gli obblighi a carico delle Società in controllo pubblico sono, sinteticamente, i seguenti:
 - a) ANTICORRUZIONE:
 - Obbligo nomina responsabile anticorruzione che deve coincidere con il responsabile trasparenza;
 - Obbligo di integrazione del modello previsto dal D.lgs. 231/2001 con prescrizioni L.190/2012 s.m.i. o in alternativa adozione di un piano anticorruzione contenente le misure minime previste dall'ANAC nelle Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di

prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici;

b) **TRASPARENZA:**

- Obbligo nomina responsabile trasparenza che deve coincidere con il responsabile anticorruzione;
- Obbligo adozione del programma per la trasparenza;
- Obbligo di pubblicare i dati in relazione all'organizzazione ed alle attività di pubblico interesse effettivamente svolte;
- Obbligo di applicare la normativa sull'accesso civico.

Art. 25 – Obblighi a carico delle Società partecipate

1. Gli obblighi a carico delle Società partecipate sono, sinteticamente, i seguenti:

a) **ANTICORRUZIONE:**

- Obbligo di adozione del modello previsto dal D.lgs. 231/2001 con prescrizioni L.190/2012 s.m.i. e/o in alternativa integrazione dello stesso con misure idonee a prevenire fatti corruttivi. L'adozione e/o integrazione deve essere promossa dalle amministrazioni partecipanti;

b) **TRASPARENZA:**

- Obbligo di pubblicare i dati limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea (vedi art.1, commi da 15 a 33, della L. 190/2012 s.m.i.) e, per quanto attiene all'organizzazione, ai dati di cui all'art. 14 e 15 del DLGS 33/2013 s.m.i.;
- Obbligo di applicare la normativa sull'accesso civico;
- Obbligo della previsione della funzione di controllo e monitoraggio sugli obblighi di pubblicazione all'interno delle società (organismo di vigilanza).

Art. 26 – Obblighi a carico degli Enti di diritto privato in controllo pubblico diversi dalle società

1. Gli obblighi a carico degli Enti di diritto privato in controllo pubblico diversi dalle società sono, sinteticamente, i seguenti:

a) **ANTICORRUZIONE:**

- Obbligo nomina responsabile anticorruzione che deve coincidere con il responsabile trasparenza;
- Obbligo di integrazione del modello previsto dal D.lgs. 231/2001 con prescrizioni L.190/2012 s.m.i. o in alternativa adozione di un piano anticorruzione contenente le misure minime previste dall'ANAC nelle Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici

b) **TRASPARENZA:**

- Obbligo nomina responsabile trasparenza che deve coincidere con il responsabile anticorruzione;
- Obbligo adozione programma per la trasparenza;
- Obbligo di pubblicare i dati in relazione all'organizzazione ed alle attività limitatamente a quelle di pubblico interesse disciplinate dal diritto nazionale e dall'Unione Europea ovvero all'esercizio delle funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi.

- Obbligo di applicare la normativa sull'accesso civico.

Art. 27 – Obblighi a carico degli Enti di diritto privato partecipati diversi dalle società non controllati

1. Gli obblighi a carico degli Enti di diritto privato partecipati diversi dalle società non controllati sono, sinteticamente, i seguenti:
 - Nessun obbligo di adozione delle misure previste dalla L.190/2012 s.m.i.;
 - Nessun obbligo di nomina del responsabile anticorruzione;
 - Nessun obbligo di nomina del responsabile trasparenza.
 - Obbligo di nomina di un referente per la trasparenza.

Art. 28 – Inadempimenti e sanzioni

1. Il Responsabile della Trasparenza ed il Responsabile dell'anticorruzione degli enti, laddove previsti, assicurano l'adempimento degli obblighi di trasparenza e anticorruzione, garantiscono completezza, chiarezza e aggiornamento delle informazioni pubblicate, aggiornano il programma per la Trasparenza e il rapporto con il piano Anticorruzione. Il responsabile della trasparenza e il responsabile dell'Anticorruzione controllano e assicurano l'attuazione delle procedure di accesso civico. In caso di inadempimenti, effettuano le segnalazioni agli organismi interni di valutazione, agli organi di indirizzo e agli organi di gestione per l'attivazione del procedimento sanzionatorio.

TITOLO VII – CONTROLLI IN MATERIA DI PNRR

Art. 29 – Ambito di applicazione

1. I controlli disciplinati nel presente Titolo riguardano gli atti concernenti i progetti del PNRR dell'Italia, approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.
2. Ai sensi del D.L. n. 77/2021, recante il modello di governance multilivello del PNRR, gli enti locali sono individuati come soggetti attuatori degli interventi, la cui titolarità è attribuita alle Amministrazioni centrali responsabili dell'attuazione e del raggiungimento dei risultati di ciascuna misura, declinati in termini di target e milestone, il cui conseguimento rappresenta la condizione abilitante per il rimborso delle risorse da parte della Commissione europea.
3. I soggetti attuatori, titolari dei progetti sono tenuti al rispetto della normativa nazionale e comunitaria e, in generale, a garantire il principio di sana gestione finanziaria, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e del doppio finanziamento.

Art. 30 – Finalità dei controlli

1. Ai sensi del par. 6.1 del Documento allegato alla circolare della Ragioneria Generale dello Stato 10.2.2022, n. 9, i soggetti attuatori sono tenuti ad avviare tempestivamente le attività progettuali al fine di garantire il conseguimento nei tempi previsti di target e milestones e, più in generale, degli obiettivi

strategici del PNRR; a tal fine, i soggetti attuatori:

- garantiscono la tracciabilità delle operazioni e una codificazione contabile adeguata all'utilizzo delle risorse del PNRR;
- individuano i soggetti realizzatori nel rispetto della normativa eurounitaria e nazionale in materia di appalti e/o di partenariato;
- svolgono i controlli di legalità e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione vigente per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute, prima di rendicontarle all'Amministrazione centrale titolare degli interventi;
- rispettano gli obblighi connessi al monitoraggio dello stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale del progetto e di eventuali target e milestones ad esso associati;
- effettuano la conservazione e la tenuta documentale di tutti gli atti connessi all'attuazione dell'intervento, avvalendosi del sistema informativo ReGiS.

Art. 31 – Soggetti Attuatori e oggetto dei controlli

1. Ai fini del corretto svolgimento dei controlli, con apposita deliberazione della Giunta, l'Ente individua una struttura di supporto e audit interno, i cui componenti, scelti preferibilmente tra dipendenti interni all'Amministrazione hanno il compito di svolgere i controlli successivi con riferimento a tutti gli atti e procedure del PNRR-PNC, anche con riguardo alla quota di cofinanziamento degli interventi interessati dal PNRR-PNC.
2. I controlli verteranno in particolare sui seguenti ambiti:
 - a) gli aspetti amministrativo-contabili, con particolare riguardo alla tracciabilità dei flussi finanziari e ai controlli anti frode con particolare riguardo ai controlli antimafia, in relazione al "titolare effettivo" dell'appaltatore (anche in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese - RTI) e dell'eventuale subappaltatore;
 - b) il rispetto del divieto di doppio finanziamento;
 - c) la verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle fasi di attuazione del PNRR-PNC sia con riferimento alla stazione appaltante sia con riferimento alle figure di cui al punto a);
 - d) gli obblighi di trasparenza e rendicontazione;
 - e) la compatibilità del programma dei pagamenti del PNRR-PNC con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con l'obbligo di garantire un fondo di cassa non negativo al 31 dicembre di ogni esercizio;
 - f) gli obblighi di conservazione e tenuta documentale di tutti gli atti;
 - g) la tipologia di procedura di affidamento della spesa;
 - h) il rispetto dei tempi assegnati di raggiungimento dei target e dei milestone e la coerenza con i crono-programmi di spesa e con il bilancio dell'ente;

Art. 32 – Trasparenza in materia di progetti PNRR

1. Ai fini della garanzia della massima trasparenza sulle procedure in materia di progetti PNRR, sul sito istituzionale è istituita un'apposita sezione denominata "Attuazione misure PNRR", nella quale pubblicare tutti gli atti amministrativi emanati per l'attuazione delle misure di competenza dell'Unione Parte Montis.

TITOLO VIII – NORME FINALI

Art. 33 – Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Il presente regolamento entrerà in vigore secondo i principi dello statuto.
2. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto con esso.
3. Il presente regolamento viene pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente del sito informatico istituzionale, sino a quando non sarà revocato o modificato.